

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO E LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 105 del 23.12.2003

Integrato con deliberazione del C.C. n. 33 del 13.07.2007

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana.....	1
Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana	1
Art. 3 - Definizioni.....	1

TITOLO II ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 4 - Disposizioni generali.....	2
Art. 5 - Domanda per l'installazione di tende.....	2
Art. 6 - Caratteristiche essenziali delle tende.....	3
Art. 7 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.....	3
Art. 8 - Festoni, luminarie.....	4
Art. 9 - Manutenzione degli edifici.....	4
Art. 10 - Ornamento dei fabbricati.....	4
Art. 11 - Affissioni manifesti e scritte.....	5
Art. 12 - Collocamento di targhe.....	5
Art. 13 - Battitura di panni e tappeti.....	5
Art. 14 - Lavatura ed esposizione di biancheria.....	5
Art. 15 - Depositi in proprietà privata.....	6
Art. 16 - Baracche, pollai ed orti.....	6
Art. 17 - Fumi ed esalazioni.....	6
Art. 18 - Pattumiere e recipienti con rifiuti.....	7
Art. 19 - Scarichi nei fossi e nei canali.....	7
Art. 20 - Trasporto di letame e materiali di espurgo.....	8
Art. 21 - Delimitazione di area di sosta privata.....	8

TITOLO III
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 22 - Circolazione di animali.....	8
Art. 23 - Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali.....	9
Art. 24 - Custodia dei cani e degli animali.....	9
Art. 25 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico	10
Art. 26 - Imbrattamenti degli animali	10
Art. 27 - Divieti	10
Art. 28 - Norme di rinvio	11

TITOLO IV
QUIETE PUBBLICA

Art. 29 - Norme ed orari per le attività rumorose	11
Art. 30 - Rumori nelle case.....	11
Art. 31 - Suono delle campane.....	12
Art. 32 - Rumori fastidiosi	12
Art. 33 - Sale da ballo, cinema, ritrovi.....	12
Art. 34 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti	13
Art. 35 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori	13
Art. 36 - Uso di segnalazioni sonore	13
Art. 37 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico.....	14

TITOLO V
SICUREZZA PUBBLICA

Art. 38 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili	14
Art. 39 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	15
Art. 40 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici	15
Art. 41 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere.....	15
Art. 42 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione	16
Art. 43 - Autorimesse.....	16
Art. 44 - Trasporto di oggetti pericolosi	16
Art. 45 - Protezione da schegge.....	17
Art. 46 - Getto di cose	17
Art. 47 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione	17
Art. 48 - Manutenzione di edifici e pertinenze	17
Art. 49 - Ordini di riparazione	18

Art. 50 - Manutenzione di aree di pubblico transito.....	18
Art. 51 - Pozzi e cisterne.....	18
Art. 52 - Esposizioni sulle pubbliche vie.....	18
Art. 53 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti.....	19
Art. 54 - Atti contrari alla sicurezza.....	19
Art. 55 - Intralcio alla circolazione.....	19
Art. 56 - Raccolte di fondi a scopo benefico.....	19
Art. 57 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.....	20
Art. 58 - Cortei funebri.....	20

TITOLO VI NETTEZZA PUBBLICA

Art. 59 - Disposizioni di carattere generale.....	20
Art. 60 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi.....	21
Art. 61 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio ..	21
Art. 62 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili.....	21
Art. 63 - Materiale maleodorante.....	22
Art. 64 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli.....	22
Art. 65 - Trasporto di materiale di facile dispersione.....	22
Art. 66 - Cura delle siepi e piante.....	22
Art. 67 - Emissioni ed esalazioni.....	23
Art. 68 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.	23
Art. 69 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie.....	23
Art. 70 - Strade campestri.....	23

TITOLO VII DIVIETI

Art. 71 - Operazioni vietate in luoghi pubblici.....	24
Art. 72 - Carovane e bivacchi.....	24
Art. 73 - Deturpamento di edifici pubblici e privati.....	24
Art. 74 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni.....	25
Art. 75 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari.....	25
Art. 76 - Atti vietati sulle strade.....	25
Art. 77 - Custodia di fanciulli e persone incapaci.....	26
Art. 78 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni.....	26

TITOLO VIII SANZIONI

Art. 79 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio	26
Art. 80 - Pagamento immediato.....	27
Art. 81 - Abrogazione di norme preesistenti.....	27

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana del comune di Villa Guardia è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti e mira sia alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale sia al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall'eccesso del libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità intera, nella prospettiva di migliorare la qualità della vita dei cittadini e degli utenti dei servizi che l'Ente locale elargisce.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti del Corpo/Servizio di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p.

Gli appartenenti al Corpo/Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia l'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, la formazione all'ottemperanza delle norme e la massima deterrenza.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Art. 3

Definizioni

Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprie-

tà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strada.

Titolo II

ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 4

Disposizioni generali

Nei provvedimenti per l'esposizione di infissi, insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel regolamento locale d'igiene, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Art. 5

Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 6

Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 7

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata

documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 8

Festoni, luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista, nonché evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati.

Nei casi di scritte sui muri il cui ripristino comporta interventi significativi per le modalità o i costi, il Comune partecipa alle spese di ripristino previa perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale che tenga conto dello stato di conservazione del muro stesso.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11

Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall' Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico demanio in genere.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.

È vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche e su parti di immobili privati.

Le violazioni di cui al 1° comma del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, le violazioni degli altri commi una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12

Collocamento di targhe

Prima di collocare targhe di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo.

Art. 13

Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14

Lavatura ed esposizione di biancheria

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15

Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .

Art. 16

Baracche, pollai ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, fatte salve le facoltà previste dal T.U. dell'Edilizia.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietata altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

E' altresì vietato allevare animali da cortile, anche in numero esiguo, a meno di 10 mt. da altri edifici adibiti sia a civile abitazione che a qualsiasi altra attività con presenza di persone anche nelle zone in cui è consentito l'allevamento.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 70,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene , è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentito il competente servizio dell'ASL.

È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 18

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I sacchi, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso l'accesso del proprio edificio sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro, a partire dalle ore 21.00 della sera precedente il ritiro da parte degli incaricati di detto servizio.

Tutti gli stabili, di nuova costruzione, ove si da luogo a produzione di rifiuti e immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di locale immondezzaio idoneo ad accogliere i recipienti suindicati.

Tale deposito deve essere effettuato in modo da impedire esalazioni o molestia alle persone e secondo le norme dettate dal Regolamento d'Igiene e dalla normativa vigente.

La ripetuta violazione dell'obbligo del collocamento dei rifiuti dopo le ore 21,00 del giorno antecedente quello della raccolta presso il proprio edificio comporta la sanzione da € 25,00 a € 250,00.

Art. 19

Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi

d'acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa irpristino dei luoghi.

Art. 20

Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non con il sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione, percolamento e perdita di materiale sulla pubblica via.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

Art. 21

Delimitazione di area di sosta privata

Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con l'indicazione della privata proprietà.

Titolo III

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 22

Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla polizia locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche.

Le violazioni di al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 eccetto le violazioni di cui al quarto comma che comportano una sanzione amministrativa da € 70,00 a € 500,00.

Art. 23

Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.

Le violazioni di al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 70,00 a € 500,00.

Art. 24

Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e dell'Anagrafe canina.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, in special modo nelle ore notturne, o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.

È fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 eccettde violazioni di cui al quarto comma che comportano una sanzione amministrativa da € 8000 a € 500,00.

Art. 25

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva deve essere ben solido e di lunghezza contenuta, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge n. 281 del 14 agosto 1991.

Possono essere tenuti senza guinzaglio:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- c) i cani adibiti ai servizi di Polizia giudiziaria e di prevenzione ed a quelli di pubblica utilità.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 26

Imbrattamenti degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27

Divieti

È vietato domare, tosare, ferrare e lavare animali sul suolo pubblico.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 28

Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.

Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14 agosto 1991.

Titolo IV

QUIETE PUBBLICA

Art. 29

Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate o assentite in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Potranno essere imposte ulteriori limitazioni, se il caso lo richiede.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 30

Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 18,30, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 31

Suono delle campane

Il suono delle campane dovrà essere programmato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Art. 32

Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.

Sono pure considerati rumori fastidiosi, e come tali vietati dalle ore 24,00 alle ore 08,00, quelli causati da discussioni di gruppi di persone fuori dagli esercizi pubblici o in qualunque altro luogo pubblico nel centro edificato.

L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, elevata da € 80,00 a € 500,00 nelle ore notturne.

Art. 33

Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 300,00.

Art. 34

Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

Sono vietate in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

È vietata l'attività di lavavetri sull'intera area pubblica del territorio comunale e l'attività di chiedere elemosine con comportamenti tali da recare disturbo ai cittadini e pericolo alla circolazione.

E' assolutamente vietato avvalersi, per mendicare, di una persona minore o, comunque, non imputabile. E' altresì vietato, da parte di colui cui la persona è affidata, permettere che tale persona mendichi o che altri se ne valga per mendicare.

E', inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e per il comma 4° una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

Art. 35

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 36

Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19.00 alle ore 07.30 per i mesi di ottobre ad aprile e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 per il rimanente periodo dell'anno.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 37

Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alle norme vigenti in materia ed alla competenza dell'ARPA.

I competenti uffici dell'ARPA, su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del responsabile del servizio promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salvo l'obbligo di riferire, ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., all'Autorità Giudiziaria, in relazione all'art. 659 del codice penale.

TITOLO V

SICUREZZA PUBBLICA

Art. 38

Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00.

Art. 39

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 40

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Art. 41

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere, anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;

d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 42

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'ufficio di Polizia Locale, mediante apposito modulo, nei termini prescritti.

Art. 43

Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le vigenti norme di sicurezza contro i pericoli di incendio.

Art. 44

Trasporto di oggetti pericolosi

Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00.

Art. 45

Protezione da schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Art. 46

Getto di cose

È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro, senza l'adozione di idonee cautele.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 47

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 48

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque,

nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e per i casi più lievi da € 2,00 a € 150,00.

Art. 49

Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 50

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

Art. 51

Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne presenti su suolo pubblico o aperto al pubblico devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 52

Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Art. 53

Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 54

Atti contrari alla sicurezza

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

È altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00.

Art. 55

Intralcio alla circolazione

È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare, con comportamenti invasivi, conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Art. 56

Raccolte di fondi a scopo benefico

Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia manifestazioni di sorte locale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Art. 57

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 58

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario indicato dall'Ufficio di Polizia Locale in accordo con l'Ufficiale.

TITOLO VI

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 59

Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, sia sulle aree pubbliche che sulle aree private. Della violazione della presente disposizione, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lvo 152/2006, sono responsabili, in solido col trasgressore, il proprietario e il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. I responsabili so-

no tenuti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di abbandono o deposito sul suolo o di immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti, ai trasgressori si applica una sanzione pecuniaria da centocinque a seicentoventi euro. In caso di abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti, ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a centocinquantacinque euro. Si applicano a tal fine, secondo quanto previsto dall'art. 262 del D.lvo 152/2006, le disposizioni in materia di accertamento degli illeciti amministrativi di cui alla legge 689/1981 ed al relativo regolamento comunale attuativo.

Art. 60

Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 61

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 62

Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa.

Art. 63

Materiale maleodorante

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti, giardini e aree agricole poste nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

Art. 64

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Art. 65

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 66

Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 67

Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 68

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 69

Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 250,00.

Art. 70

Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

TITOLO VII

DIVIETI

Art. 71

Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- c) esporsi in costumi indecorosi;
- d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
- f) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00.

Art. 72

Carovane e bivacchi

È vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio e simili, così come l'esercizio di bivacco su tutto il territorio comunale, non esistendo aree idonee ed attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 per ogni giorno di sosta.

Art. 73

Deturpamento di edifici pubblici e privati

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

È comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

Art. 74

Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è, specialmente, fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozelle per bambini e per malati e portatori di handicap, le biciclette e i veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- f) smuovere i sedili o le panche, utilizzare le panchine in modo improprio impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- g) introdurre ciclomotori e motocicli;
- h) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 75

Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli non autorizzati.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 76

Atti vietati sulle strade

Nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità Comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, pubbliche o equiparate.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, oltre a quanto eventualmente previsto dal codice della strada.

Art. 77

Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci (per età o malattia) di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

Art. 78

Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura della Società Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 79

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni liberamente determinate dall'Amministrazione comunale

di Villa Guardia, nell'esercizio del potere sanzionatorio ed in virtù delle prerogative e dell'autonomia regolamentare che gli artt. 5, 114 e 118 della Carta Costituzionale conferiscono agli Enti Locali e nel rispetto dei principi fondamentali previsti in materia di illeciti amministrativi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tutte le violazioni del presente regolamento, per le quali non è stato stabilito un differente importo, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del TUEL. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo di euro 50,00 (doppio del minimo) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale intestato alla Polizia Locale.

È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

Art. 80

Pagamento immediato

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 81

Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti le stesse materie ed in quanto contrastanti.

Art. 82

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.